

VADO – ALESSANDRIA 2-2

devono invece leggersi:

RUPINARO SPORT – SAVIGLIANESE F.B.C. 1919 2-2

VADO – ALESSANDRIA 2-0

Pertanto, si riporta – in allegato – la classifica ufficiale debitamente aggiornata.

- Sul Comunicato Ufficiale n° 75 del 06/06/2019 – Finali Regionali Torneo Under 14 Provinciale per mancata trascrizione non appare il sottonotato risultato ufficiale:

SCA ASTI – POZZOLESE 3 - 5

Il Giudice Sportivo
(Reggio Antonella)

6. TRIBUNALE FEDERALE

Sedute del 17.05.2019 e del 24.5.2019, collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente estensore), Avv. Luca Giabardo (Componente), Avv. Flavio Campagna (Componente)

Deferimento da parte della Procura Federale dei sigg.ri Giuseppe Catarisano, amministratore e socio di fatto dell'ASTI CALCIO F.C. dall'anno 2015, Giovanni Catarisano, amministratore unico dell'ASTI CALCIO F.C. dal 30.1.2016, Domenico Catarisano, vice presidente ed amministratore delegato dell'ASTI CALCIO F.C. dal 13.10.2015 al 31.1.2016, Giuseppe Manca, presidente dell'USD MOTTA PICCOLA CALIFORNIA e Santo Giuliano Caruso, responsabile della sezione calcio dell'U.S. COSTIGLIOLE D'ASTI, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis C.G.S., delle società USD MOTTA PICCOLA CALIFORNIA a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. nei fatti addebitati al suo presidente e U.S. COSTIGLIOLE D'ASTI a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. negli illeciti addebitati al proprio dirigente

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 4.2.2019 la Procura Federale, a conclusione di una lunga e complessa indagine, deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale i sigg.ri Giuseppe Catarisano, Giovanni Catarisano e Domenico Catarisano, all'epoca dei fatti e nei periodi indicati in epigrafe il primo quale amministratore e socio di fatto, il secondo quale Amministratore unico e Presidente, il terzo quale Vice-presidente ed amministratore delegato della Asti Calcio Srl, poi denominata Asti Calcio Football Club Srl, per avere utilizzato una associazione per delinquere costituita unitamente a Gherlone Pierpaolo nonché a soggetti non tesserati al fine di procedere all'acquisizione del controllo di attività economiche presenti sul territorio e, nell'ambito dell'attività sportiva, mediante la gestione di fatto della Costigliole d'Asti e della Motta Piccola California, con la fattiva partecipazione dei sigg.ri Santo Giuliano Caruso, dirigente della prima e Giuseppe Manca, presidente della seconda, anch'essi deferiti con le medesime incolpazioni.

Inoltre il sig. Giuseppe Catarisano si impegnava nell'acquisizione diretta dell'Asti Calcio mediante assunzione di poteri gestori al fine di trarre benefici dal controllo di tale attività e di utilizzare gli impianti sportivi anche per incontri tra gli associati, nonché di formulare proposte di assunzione da parte della Asti Calcio finalizzate ad agevolare esponenti della associazione. Tali condotte venivano poste in essere con il contributo materiale di Giovanni Catarisano e Domenico Catarisano, che si prestavano ad assumere formali ruoli dirigenziali all'interno della Asti Calcio.

Mediante tali condotte gli incolpati piegavano ai loro interessi criminali le citate società, che divenivano veicolo ovvero scopo ultimo dell'attività illecita, in aperta violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza.

La Procura Federale deferiva altresì le società U. S. Costigliole d'Asti e U.S.D. Motta Piccola California, la prima a titolo di responsabilità oggettiva e la seconda a titolo di responsabilità diretta per i fatti addebitati ai loro tesserati.

All'udienza del 17.05.2019, avanti al Tribunale Federale Territoriale, comparivano l'avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. Giuseppe Manca assistito dall'avv. Roberto Caranzano, il quale produceva copia della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica nell'ambito del procedimento penale che non comprendeva il sig. Manca Giuseppe, copia della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica anche nell'interesse del sig. Manca, nonché proposta di convenzione nell'interesse della Motta Piccola California per l'utilizzo del terreno di gioco della U.S. Costigliole d'Asti. Il Tribunale Federale ammetteva le produzioni e, su richiesta della Procura Federale, rinviava il procedimento al 24.5.2019 per consentire l'esame dei documenti prodotti.

All'udienza del 24.5.2019 comparivano le stesse parti già presenti all'udienza precedente; all'esito della discussione il Procuratore Federale richiamava le richieste già formulate all'udienza precedente e precisamente 5 anni di inibizione con proposta di preclusione per tutti i soggetti deferiti, 9 punti di penalizzazione ed € 1.500,00 di ammenda per entrambe le società deferite.

L'avv. Caranzano concludeva con la richiesta di proscioglimento del sig. Manca o comunque con il contenimento dell'entità delle sanzioni nei minimi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Codesto Organo Giudicante, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene in primo luogo incontestabilmente acclamate le gravissime violazioni ascritte al sig. Giuseppe Catarisano.

L'esito dell'istruttoria, compiuta anche mediante acquisizione degli atti del procedimento penale in corso, nonché il complessivo esame delle risultanze documentali, ivi incluse le numerosissime intercettazioni ambientali, ha evidenziato come il sig. Giuseppe Catarisano, seppure non abbia rivestito formalmente cariche societarie all'interno della società Asti Calcio, sia da ritenersi unitamente al sig. Gherlone Pier Paolo il principale attore di una gestione societaria dissennata e di un'attività volta alla organizzazione di una associazione a delinquere, operativa sul territorio di Asti, caratterizzata dalla presenza di appartenenti a famiglie di matrice camorristica, con finalità di acquisizione del controllo di attività anche relative ad altre società del settore dell'attività sportiva del gioco del calcio. In tale ambito, il sig. Giuseppe Catarisano risulta avere incontestabilmente svolto funzioni direttive ed organizzative di primissimo piano, grazie anche all'inserimento tra i vertici dell'Asti Calcio, concertato con il sig. Gherlone, dapprima del fratello, sig. Catarisano Domenico dal 13.10.2015 al 30.1.2016 in qualità di vice presidente ed amministratore delegato e quindi dal 30.1.2016 del figlio sig. Catarisano Giovanni, in qualità di amministratore unico. In particolare l'intercettazione della conversazione telefonica in data 3.11.2015, oltre che di ulteriori conversazioni agli atti (emblematica quella con Tona Paola, relativa al pagamento dei giocatori e dell'allenatore dell'Asti Calcio, nonché la conversazione del 19.12.2015 con l'allenatore sig. Enrico Pasquali, sempre relativa al pagamento degli stipendi) dimostra pienamente il coinvolgimento del sig. Giuseppe Catarisano nella gestione dell'Asti Calcio.

Altrettanto grave, attese le posizioni direttive rivestite, risulta la posizione dei sigg.ri Catarisano Domenico (estromesso da Gherlone Pierpaolo e Catarisano Giuseppe dal consiglio di amministrazione della Asti Calcio a fine gennaio 2016) e Catarisano Giovanni, direttamente responsabili del progressivo indebitamento economico dell'Asti Calcio sino allo stato di dissesto della società, sfociato poi nella dichiarazione di fallimento, dichiarato con sentenza del Tribunale di

Asti in data 6 luglio 2017; relativamente a tali soggetti, si ritiene che la loro evidente sottomissione alle decisioni del "dominus" della situazione, sig. Catarisano Giuseppe, giustifichi una minima attenuazione del grado di responsabilità. Resta comunque indiscutibile il fatto che la responsabilità dapprima dello squilibrio economico della società Asti Calcio e quindi del suo stato di decozione, sino all'intervenuto fallimento, sia da ascrivere agli amministratori che si sono succeduti nel periodo preso in esame, dunque anche ai sigg.ri Domenico e Giovanni Catarisano.

Le indagini svolte dalle autorità di pubblica sicurezza hanno anche consentito l'emersione di un interesse di alcuni soggetti facenti parte dell'organizzazione all'assunzione del controllo di altre società calcistiche, tra le quali in particolare l'U. S. Costigliole d'Asti, che all'epoca dei fatti gestiva gli impianti comunali ubicati in Salerio di Costigliole d'Asti, nonché la U.S.D. Motta Piccola California, la quale non disponendo di propri impianti sportivi doveva utilizzare i campi concessi in locazione da altre società.

A partire dal mese di luglio 2015 venivano registrate alcune conversazioni telefoniche ed invii di SMS, dall'esame dei quali emergeva l'interesse dei sigg.ri Michele Stambè e Luca Scrima, indagati nel procedimento penale come facenti parte dell'organizzazione criminale, alle sorti delle due associazioni sportive. In tale ambito di indagini è emerso il coinvolgimento anche del sig. Santo Giuliano Caruso, dirigente responsabile della sezione calcio della U.S. Costigliole D'Asti, il quale aveva richiesto l'appoggio del sig. Michele Stambè, in particolare per quanto attiene agli accordi per l'utilizzo dei campi della società da parte della Motta Piccola California, anche perché il suo presidente, sig. Giuseppe Manca, sembrava refrattario ad accettare le condizioni proposte. Al riguardo le intercettazioni telefoniche agli atti tra gli appartenenti all'organizzazione ed i dirigenti delle due società evidenziano un particolare interesse all'acquisizione del controllo e della gestione dei campi da gioco della U.S. Costigliole d'Asti; in tale contesto, anche il sig. Santo Giuliano Caruso risulta seriamente coinvolto. Se è vero che la richiesta di archiviazione prodotta dalla difesa del sig. Manca riguarda anche la posizione del sig. Caruso, è anche vero che tale richiesta riguarda unicamente lo stralcio relativo all'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, mentre al contrario il medesimo risulta coinvolto relativamente ad altri reati contro il patrimonio, come attestato dalla richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti.

Non v'è dubbio pertanto che anche il sig. Santo Giuliano Caruso debba essere ritenuto responsabile della violazione dell'art. 1 bis comma 5 C.G.S., essendo venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità ed avendo svolto le proprie funzioni dirigenziali nell'ambito della società Costigliole d'Asti per finalità del tutto estranee all'attività sportiva. Conseguentemente anche la società Costigliole d'Asti deve essere tenuta a rispondere dell'operato del suo dirigente a titolo di responsabilità oggettiva.

Diverso discorso deve farsi per quanto attiene alla posizione del sig. Giuseppe Manca, presidente della U.S.D. Motta Piccola California. Premesso che la documentazione acquisita evidenzia che nei confronti del sig. Manca, nell'ambito del procedimento penale, risulta pendente una richiesta di archiviazione, dall'esame delle intercettazioni telefoniche il medesimo risulta avere avuto contatti con gli appartenenti all'organizzazione e con il sig. Caruso unicamente al fine di individuare gli impianti che consentissero alla società Motta Piccola California di poter svolgere l'attività sportiva. Il tenore delle conversazioni intercettate dimostra essenzialmente il fatto che il sig. Manca si era attivato esclusivamente al fine di ottenere l'autorizzazione ad utilizzare il campo del Costigliole d'Asti, ma tale ipotesi non aveva poi avuto seguito in quanto il medesimo non aveva accettato le clausole che gli erano state proposte, ritenute eccessivamente penalizzanti per la società Motta Piccola California. Non vi sono elementi probatori sufficienti a consentire di ritenere che il sig. Manca si sia prestato a consentire o comunque a tollerare una scalata alla società sportiva da lui presieduta da parte di soggetti legali alla criminalità organizzata, emergendo semmai elementi di segno contrario, che dimostrano come il sig. Manca abbia cercato per quanto possibile di resistere a pressioni in tal senso. Conseguentemente il sig. Giuseppe Manca deve essere prosciolto dalle accuse formulate nei suoi confronti, così come la società Motta Piccola California.

Per tali motivi il Tribunale Federale Territoriale

COSI' DELIBERA

-Commina al sig. Giuseppe Catarisano la sanzione dell'inibizione per anni cinque.

- Commina al sig. Domenico Catarisano la sanzione dell'inibizione per anni quattro.
- Commina al sig. Giovanni Catarisano la sanzione dell'inibizione per anni quattro.
- Commina al sig. Santo Giuliano Caruso la sanzione dell'inibizione per anni tre.
- Commina alla U.S. Costigliole d'Asti, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte ascritte al proprio dirigente, le sanzioni della penalizzazione di cinque punti in classifica da scontare nel prossimo campionato se risulterà iscritta, nonché l'ammenda di € 100,00, multa contenuta trattandosi di società inattiva.
- Proscioglie il sig. Giuseppe Manca dalle accuse per non avere commesso il fatto.
- Proscioglie la U.S.D. Motta Piccola California dalle accuse, in conseguenza del proscioglimento del suo presidente.

Il Presidente Estensore
Avv. Alfredo Repetti

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 27 Giugno 2019

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 13 Giugno 2019

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Christian Mossino)